

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-3517 del 24/06/2024 |
| Oggetto | Rinnovo Concessione per occupazione di specchio acqueo con attracco natante in sponda sinistra del Po di Volano in Comune di Ferrara. Proc. Cod. FE17T0038 Richiedente: Zerbinati Osvaldo |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-3654 del 24/06/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | GABRIELLA DUGONI |

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo Concessione per occupazione di specchio acqueo con attracco natante in sponda sinistra del Po di Volano in Comune di Ferrara.

Proc. Cod. FE17T0038

Richiedente: Zerbinati Osvaldo

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione” aggiornato al D.L. n. 133/2014;
- D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 “Regolamento per la Navigazione Interna”;
- DGR n. 1400/2013 di approvazione delle nuove direttive per la gestione del demanio della Navigazione Interna modificata dalla DGR n. 2285/2015 “Art.33 LR 13/2015. Modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO in materia di demanio della navigazione interna” modificata da ultimo dalla DGR 639/2018 “Nuove direttive per la gestione del demanio della navigazione interna”;

- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
 - la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
 - la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
 - la D.D.G. 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
 - la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
 - la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
 - la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
 - la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;
- RICHIAMATA** la determinazione n. 5997 del 09/11/2017 con la quale il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 6 anni al Sig. Zerbinati Osvaldo, C.F. ZRBSLD50E06D337C, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 225,00 di cui 125,00 riferiti allo spazio acqueo occupato e 100,00 riferiti ad area di pertinenza in sponda sinistra del Fiume Po di Volano nel Comune di Ferrara, ad uso attracco natanti, individuata al foglio 160 particella 65 (acqua pubblica) del Comune di Ferrara; **PRESO ATTO** della domanda pervenuta in data 08/11/2023 registrata al PG/2023/189581 del 08/11/2023 con cui il Sig. Zerbinati Osvaldo, C.F. ZRBSLD50E06D337C residente in Piazza San Giuseppe, 6 nel Comune di Gaiba (RO), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 5997 del 09/11/2017 dal Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE della Regione Emilia-Romagna; **DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 12 del 17/01/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso in fase di conferenza dei servizi asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14 bis della L. 241/1990:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1380 del 02/05/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/84733 del 08/05/2024);
- Regione Emilia-Romagna -Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Bologna e Ferrara (PG/2024/28269 del 13/02/2024);
- Comune di Ferrara Settore Governo del Territorio Servizio Qualita' Edilizia Sue Suap e Pianificazione Territoriale (PG/2024/98751 del 29/05/2024);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 5997/2017, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2024, ma deve comunque corrispondere il conguaglio canone 2024 per € 233,02 e le rivalutazioni ISTAT per i canoni 2018-2023, comprensive dei relativi interessi, per € 61,69, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015 che dispone che dispone il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare ed entro il 31 marzo, nonché la loro rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) accertati annualmente dall'ISTAT;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2024 in € 446,82 per l'occupazione ad uso occupazione spazio acque e area di pertinenza;
- in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario deve quindi versare in totale l'importo di € 292,27 (comprensivo del conguaglio per il canone 2024 e della quota rivalutazioni ISTAT dal 2018-2023 comprensive dei relativi interessi) versamento che risulta propedeutico al rilascio del rinnovo della concessione in argomento, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 446,82;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 5997/2017 in € 250,00 e versato dal sig. Zerbinato Osvaldo in data 09/11/2017;
- di quantificare in € 196,82 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2024;
- in data 06/11/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 18/06/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 491,53 comprensivo di:
 - € 61,69 a titolo di adeguamenti ISTAT 2018-2023 e relativi interessi;
 - € 196,82 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;
 - € 233,02 a titolo di conguaglio canone dovuto per l'anno 2024;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al Sig. Zerbinati Osvaldo, C.F. ZRBSLD50E06D337C, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico di mq. 225,00 di cui 125,00 mq riferiti allo spazio acqueo occupato e 100,00 mq riferiti ad area di pertinenza in sponda sinistra del Fiume Po di Volano nel Comune di Ferrara, individuata al foglio 160 particella 65 (acqua pubblica) del Comune di Ferrara, per uso attracco natanti, codice pratica FE17T0038;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2029**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/06/2024 (PG/2024/115413 del 24/06/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2024 in 446,82 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 233,02 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 446,82 euro;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 06/11/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese**

di istruttoria;

- in data 18/06/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 491,53 comprensivo di:

- € 61,69 a titolo di adeguamenti ISTAT 2018-2023 e relativi interessi;
- € 196,82 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;
- € 233,02 a titolo di conguaglio canone dovuto per l'anno 2024.

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni

richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Zerbinati Osvaldo, C.F./P.IVAZRBSLD50E06D337C (cod. pratica FE17T0038).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al fg 160 del mappale 65 del Comune di Ferrara (acqua pubblica), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, di mq. 225,00 di cui 125,00 mq riferiti allo spazio acqueo occupato e 100,00 mq ad area di pertinenza, è destinata ad uso attracco natanti.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 446,82 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 446,82 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale,

compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Zerbinati Osvaldo;
- numero identificativo della concessione FE17T0038;
- scadenza della concessione 31/12/2029.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO E DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA AMBITI BOLOGNA E FERRARA

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1380 del 07/05/2024 nota prot. PG/2024/84733 del 08/05/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico e di una porzione di specchio acqueo in sinistra idraulica del Po di Volano ad uso attracco imbarcazioni in Comune di Ferrara, a monte del ponte di Via Bologna, così come indicato nella documentazione tecnica allegata all’istanza.

2. Le aree e la porzione di specchio acqueo interessate sono catastalmente ubicate alla particella ‘acqua pubblica’ del fg 160 del Comune di Ferrara.

3. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dello spazio acqueo richiesto e delle aree a terra, eseguendo la necessaria manutenzione, compreso lo sfalcio della vegetazione, onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.

4. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi e manutentivi del corso d'acqua, anche legati al progetto speciale "Lavori Di adeguamento dell'Idrovia ferrarese", con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
5. *L'Agenzia non è inoltre responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente nulla-osta.*
6. *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
7. *Qualsiasi opera, intervento e/o modifica dei luoghi che il Richiedente volesse effettuare all'interno dell'intera area in concessione dovrà essere autorizzato da questo Ufficio, in qualità di Autorità idraulica e della navigazione.*
8. *Il Richiedente deve provvedere all'allontanamento di tutti rifiuti che venissero abbandonati sulle aree demaniali e nello specchio d'acqua interessato, anche sulla scarpata a fiume.*
9. *Lo spazio acqueo richiesto dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'attracco di natanti.*
10. *È necessario assicurarsi che l'ormeggio dei natanti avvenga senza che lo stesso possa in alcun modo intralciare la libera navigazione nel Po di Volano.*
11. *Il Richiedente dovrà assolutamente evitare gli ancoraggi, o corpi morti verso fiume; eventuali legature dovranno essere fatte verso la sponda.*
12. *L'A.R.S.T.P.C.– Ufficio Territoriale di Ferrara resta estranea da eventuali controversie conseguenti l'esercizio del nullaosta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

13. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'utilizzo delle aree e dello specchio acqueo oggetto di concessione dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Se si verificheranno danni alle opere idrauliche e/o alle pertinenze del corso d'acqua, il Richiedente dovrà riparare i danni a proprie cure e spese.

14. Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche e di navigazione esistenti da parte dei mezzi e dei natanti utilizzati.

15. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblica incolumità, questo Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.

16. In caso di necessità di intervento per fini di sicurezza idraulica e della navigazione, questo Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di sospendere la concessione con eventuale interdizione di accesso e uso delle aree e dello specchio acqueo. Pertanto, qualora espressamente richiesto dal personale di questa Agenzia, il Richiedente è tenuto a liberare lo spazio acqueo e a terra per il periodo necessario all'effettuazione di lavorazioni finalizzate alla sicurezza idraulica e della navigazione, nonché da realizzare nell'ambito del progetto speciale "Lavori di adeguamento dell'Idrovia ferrarese", come da punti precedenti.

17. L'Agenzia non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. Resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica. 18. La

violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nell'assenso espresso dalla Regione Emilia-Romagna - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Bologna e Ferrara nota prot. PG/2024/28269 del 13/02/2024:

“Accertato che le acque del Po di Volano, non presentano vincoli di protezione delle specie ittiche (zone di ripopolamento e frega o zone di protezione specie ittiche), secondo quanto previsto dal Programma ittico 2023/2024.

Si esprime parere favorevole al mantenimento dell'attracco per n. 2 (due) natanti ad uso privato, senza modifiche, come da elaborati tecnici presentati e conservati agli atti, ai sensi degli artt.9 e 10 della L.R.11/2012, in quanto la modalità dell'utilizzo non presenta fattori di incidenza negativa sullo stato del patrimonio ittico presente.

Ai fini della tutela del patrimonio ittico e per garantire il rispetto della vigente normativa in materia, si prescrive quanto segue:

-di non installare sulla banchina esistente né sulle imbarcazioni alcun attrezzo, né fisso né mobile, finalizzato all'attività della pesca;

-di prestare particolare attenzione ad eventuali operazioni di rifornimento carburante; in caso di sversamento accidentale si dovrà intervenire immediatamente, contenendone e limitandone lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali, e ne dovrà essere data tempestiva comunicazione agli enti competenti in materia.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI


1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative,

nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.